

COMUNICATO STAMPA

Dal 1° dicembre 2012 mediazione tributaria anche per le liti minori con gli Uffici Provinciali-Territorio

A partire dal 1° dicembre, anche per gli atti emessi degli Uffici provinciali – Territorio è obbligatorio presentare istanza di mediazione, prima di iniziare un contenzioso, se il valore della lite non supera i 20mila euro.

La circolare 49 di oggi chiarisce infatti che dopo l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio in quella delle Entrate, avvenuta il 1° dicembre 2012, gli atti emanati dagli Uffici provinciali – Territorio, di valore fino a 20mila euro, sono suscettibili di reclamo. Mentre per quelli emessi dagli stessi uffici dell'Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo questa data, non è possibile utilizzare l'istituto della mediazione tributaria.

Mancanza dei requisiti – La circolare n. 49 chiarisce inoltre che sono esclusi dalla mediazione i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali, in quanto caratterizzati da valore indeterminabile. La norma, infatti, comprende fra i requisiti, proprio la certezza dell'ammontare del contenzioso, precisando che non deve superare i 20mila euro. Per lo stesso motivo, anche la contestazione della rendita catastale rimane esclusa dalla mediazione.

Silenzio-rifiuto - Per quanto concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione può essere applicata alle fattispecie per le quali, alla data del 1° dicembre 2012, non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Scaduto tale termine, infatti, il silenzio-rifiuto consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale. Di contro, l'istituto della mediazione non è applicabile alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 30 novembre 2012, sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Roma, 28 dicembre 2012